

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.
FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DI
DOCENTE DIPLOMATO AFAM
ANTE RIFORMA (L. 508/99)**

Per il ricorrente:

1. CABIZZA GIULIA nata a Cagliari il 30.05.1988 e residente in Cagliari alla via Dei Genovesi 74, C.F.: CBZGLI88E70B354J;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avv. Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Cagliari in via Dante Alighieri, 23.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di SASSARI, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di SASSARI, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), valide per il triennio 2017/2020, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

Il docente precario senza abilitazione, ricorre, con procedura di urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM prima della scadenza, fissata in data 24/06/2017 dal decreto ministeriale 374/2017 (in particolare Art. 7) di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo (allegato 1), termine ultimo entro il quale, per ciascun insegnamento cui è interessato, l'aspirante deve essere già abilitato ai fini dell'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 24 giugno 2017!

Come previsto dall'articolo 4 comma 12 del citato decreto ministeriale: "Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, così come l'utilizzo dei modelli A/1, A/2 e A/2bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali a titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 7. Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l'aspirante deve essere già abilitato (ai fini dell'inclusione in seconda fascia di graduatoria d'istituto)".

Termine poi fissato, nell'articolo 7, appunto al 24 giugno 2017.

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, prima della scadenza, fissata in data 24/06/2017 dal decreto ministeriale 374/2017 (in particolare Art. 7), di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo (allegato 1), onde poter tutelare i propri interessi all'inclusione nella seconda fascia della graduatoria di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Di seguito si procede ad argomentare in fatto in merito al valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento.

Aderiscono al presente atto docenti che insegnano o possono insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)", equipollente al **diploma accademico di II livello**, purché congiunto al diploma della scuola secondaria di secondo grado.

Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati.

La legge di stabilità n. 228/2012, all'art 1, comma 107 dispone che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello".

Con l'approvazione dell'emendamento 1.78 all'art. 1 del ddl Mille Proroghe è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo dell'equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dai conservatori e dalle accademie.

In sostanza l'aspirante abilitato, munito, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, ha ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza del titolo in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest'ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

Il ricorrente ha conseguito il diploma presso gli istituti del comparto AFAM dopo l'avvento della legge 508/99 che ha riformato il settore artistico-musicale, recependo il dettato costituzionale il quale prevede all'art. 33 il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario.

Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all'esito della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello: la legge

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it

ha disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l'accesso ai livelli funzionali di pubblico impiego.

Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un'ottima descrizione nel Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell'ottobre del 2010, il quale costituisce una parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications framework for the European higher education area – QF for the Ehea). I redattori del QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione superiore, di livello, appunto, universitario.

La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione.

□ Diploma accademico di primo livello: è classificato come titolo di primo ciclo e si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, di durata minima triennale e comportante l'acquisizione di almeno 180 crediti; al corso si accede tramite il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed esso persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il titolo è classificato. Mediante il diploma accademico di primo livello si può essere ammessi ai corsi di diploma accademico di secondo livello.

□ Diploma accademico di secondo livello: è classificato come titolo di secondo ciclo e si ottiene all'esito del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata biennale e comportante l'acquisizione di almeno 120 crediti; al corso si accede mediante diploma accademico di primo livello o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; in particolare, l'Istituzione provvede ad accertare, mediante esame di ammissione, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate: un volta conseguito il titolo, si ha la facoltà di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, dottorato di ricerca, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o Master (II), Master universitario di secondo livello.

Il ricorsista risulta in possesso dei diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oltre ai diplomi di maturità, nello specifico (allegati 2):

CABIZZA GIULIA ha conseguito il diploma di canto lirico presso il Conservatorio di musica "G.D. da Palestrina" con sede a Cagliari nell'a.s. 2010/2011 e il diploma di maturità;

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto valide per gli aa. ss. 2014-2017, ove il ricorrente risulta inserito e le Istituzioni Scolastiche presso la quale lo stesso presta (al momento di deposito del ricorso) o ha prestato l'ultimo servizio (allegati 3):

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it

CABIZZA GIULIA iscritta nella Graduatoria di Istituto della provincia di Sassari, per le classi concorsuali A031 e A032, ha prestato l'ultimo servizio scolastico presso il Liceo Classico Musicale e Coreutico "D.A. Azuni" di Sassari;

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado).**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 01 giugno 2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha aggiornato la II e III fascia delle graduatorie di istituto, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014-2017 istituite con il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014. Le graduatorie di istituto saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C. Allo stesso modo, il D.M. 374/2017, art 2 lettera B, considera il Diploma AFAM ante riforma, **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016.**

Costui risulta potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di "insegnante".

Il MIUR, ritenendo l'istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definiti inspiegabilmente "non abilitato".

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai Conservatori, per gli accessi ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico-A077, solo a partire dall'anno scolastico 2012-2013.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it

scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "*regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAI RICORRENTI ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM VECCHIO ORDINAMENTO, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE V.O., IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it

ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

La controversia verte essenzialmente sulla valutazione circa l'equipollenza dei titoli vantati dai ricorrenti all'abilitazione all'insegnamento con il conseguente diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue, che in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava, in via definitiva, la legge di stabilità n. 228 del 2012.

La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Non è in contestazione che, per l'accesso alla seconda fascia, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, debba essere in possesso, come disposto da D.M. 374/2017, oltre al titolo di studi, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli ivi elencati.

Il dettato del D.M. 374/2017 sembra tuttavia comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it

accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari n. allegato 4).

Sostiene questo difensore, che i diplomi conseguiti dai ricorrenti presso gli istituti rientranti nel comparto AFAM, vecchio ordinamento, debbono considerarsi equipollenti alla "frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali finalizzati alla formazione dei docenti ...", ritenuti dalla norma titolo abilitante equipollente.

La legge 24.12.2012 n.228, all'art. 1 commi 102 e 107 testualmente dispone, "al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale ... i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione artistica e musicale ... sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università ..."; ancora il comma 107 "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello".

Ciò premesso il decreto ministeriale n. 374/2017 art.2 lett. A, che ha disciplinato i criteri e requisiti per l'accesso alle fasce, testualmente prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, il possesso dell'abilitazione o di un titolo equipollente tra i quali indica "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II° livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministero dell'Università e Ricerca del 28.09.2007 n.137".

Il dato testuale appare in equivoco: la norma espressamente considera titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello, cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento.

Come più volte articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

In conclusione parte ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul periculum in mora.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, il legale ribadisce la ragione su esposta:

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374 (in allegato), con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 24 giugno 2017!

Come previsto dall'articolo 4 comma 12 del citato decreto ministeriale: "Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, così come l'utilizzo dei modelli A/1, A/2 e A/2bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali a titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 7. Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l'aspirante deve essere già abilitato (ai fini dell'inclusione in seconda fascia di graduatoria d'istituto)".

Termine poi fissato, nell'articolo 7, appunto al 24 giugno 2017.

Sulla base di tali circostanze lo scrivente si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza affinché venga riconosciuto il valore abilitante dei diplomi AFAM in possesso del ricorrente, prima della scadenza, fissata in data 24/06/2017 dal decreto ministeriale 374/2017 (in particolare Art. 7), di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo (allegato 1), onde poter tutelare i propri interessi all'inclusione nella seconda fascia della graduatoria di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che **il termine ultimo di presentazione della domanda nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per i docenti dichiarati abilitati all'insegnamento, è fissato al 24 giugno 2017 (decreto ministeriale n. 374/17, art. 7).**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito, anche ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2017, indicata nell'art 17 del decreto legislativo n. 59/2017;

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO

all'Ill.mo Tribunale civile di Sassari Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis relectis*,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito, anche ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2017, indicata nell'art 17 del decreto legislativo n. 59/2017;
- consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, decreto ministeriale 374/2017 di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo;
- allegato 2, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 3, ultimo contratto a tempo determinato ed estratto delle graduatorie;
- allegato 4, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 12.06.2017

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020**, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali***, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento*

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria". (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;**
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.**

Castellammare di Stabia, 12.06.2017

Avv. Ciro Santonicola



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 13 Castellammare di Stabia (NA) - 80051

Il sottoscritto/a **GIULIA CABIRIA**

C.F. **CB264188 EPO B3543**

nato/a a **CAGLIARI** il **30/03/1988**

residente in **VIA DEL GENOVA 74, 08124 CAGLIARI (CA)**

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Salvatore di Giacomo n. 13.

SASSARI, il **22/03/2017**

Firma *Giulia Cabiria*

V. per autentica

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI**

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott.ssa Maria Angioni,

visto il ricorso ex art. 414 cpc con istanza di decisione inaudita altera parte presentato da:

Cabizza Giulia rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. **Ciro Santanicola**

- ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) in persona del Ministro pro tempore**Ambito territoriale della Provincia di Sassari** in persona del Dirigente pro tempore**Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna** in persona del Dirigente pro tempore**Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali A031, A032 e A077 della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Sassari, valide per gli aa.ss. 2017-2020**

-convenuti-

Osserva:

La ricorrente Giulia Cabizza ha conseguito il 19.10.2011 il diploma accademico di compimento superiore di "canto" presso il Conservatorio Statale di Cagliari, e prima ancora, in data 27.11.2007, il diploma di scuola secondaria superiore presso il Liceo scientifico di Capoterra.

Premesso di essere stata inserita in terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Sassari per le classi concorsuali A031, A032 ed A077, ha affermato di avere invece diritto all'inserimento in seconda fascia tenuto conto dei titoli di studio posseduti.

Emerge dalla visione dei documenti allegati che in effetti la ricorrente è titolare di un diploma accademico di secondo livello ("compimento superiore di canto"), qualificato dalla normativa vigente come abilitante all'insegnamento.

Infatti già il DM n. 353/2014 art. 2, lettera b), lettera 4) prevedeva per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli: il "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i

conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28.9.2007 n. 137" (secondo cui: "1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola").

Il più recente DM n. 374 del 1.6.2017 prevede inoltre, con riguardo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici dal 2017 al 2020, che sono titoli abilitanti ai fini dell'inserimento in seconda fascia, fra gli altri, i seguenti titoli di studio:

il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) e tale è il compimento superiore di canto, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201;

il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.

Risulta evidente che i DM citati valutano quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, di cui la ricorrente è in possesso.

Sussiste pertanto con riguardo alla pretesa giudiziale il requisito del *fumus boni iuris*, tenuto conto anche del fatto che il ricorso è stato depositato tempestivamente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento in seconda fascia; e che per un mero disguido burocratico è stato fascicolato come "altre ipotesi" anziché come ricorso cautelare, anche perché in modo inconsueto è stato proposto insieme ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con conseguente esame non tempestivo da parte del giudice. Per questi motivi neppure è stata allegata essere stata depositata da parte della ricorrente domanda di inserimento.

Sussiste altresì, alla luce di una delibazione sommaria, il *periculum in mora* tenuto conto dei tempi della procedura per la pubblicazione delle graduatorie definitive, il cui termine è stato fissato al 6.8.2017 con Circolare Miur n. 25196 dell'1.6.2017, con conseguente concreto rischio che il tempo necessario per la convocazione delle controparti possano pregiudicare definitivamente il diritto oggetto della domanda.

Ritenuto pertanto che sussistano gli estremi per l'adozione a tutela della pretesa della ricorrente per l'adozione di un decreto inaudita altera parte, deve essere ordinare alle Istituzioni scolastiche convenute di inserire immediatamente la ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto della provincia di Sassari per le classi concorsuali A031, A032 e A077 valide per il triennio 2017-2020. Con fissazione di udienza ai sensi dell'art 669 sexies c.p.c. e di altra successiva udienza per la trattazione ordinaria della causa, e autorizzazione alla notifica del ricorso, quanto ai docenti contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del Miur, da ritenersi efficace e legittimo ai sensi dell'art. 151 c.p.c. metodo di notifica; e quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

P.Q.M.

- ordina al MIUR, all'Ambito territoriale delle Province di Sassari, e agli Uffici scolastici regionali per la Sardegna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, ad inserire la ricorrente Giulia Cabizza nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Sassari per le classi concorsuali A031, A032 e A077 valide per il triennio 2017-2020;

- fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. l'udienza del 23 agosto 2017 ore 12:00, assegnando alla ricorrente termine perentorio fino al 16 agosto 2017 per la notificazione del ricorso e del presente decreto alle parti convenute;

- le spese del giudizio saranno regolate all'esito del procedimento cautelare.

Fissa altresì l'udienza di discussione nel merito del predetto ricorso per il giorno 31.1.2018 ore 10.30 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare alle parti convenute che hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Si comunichi con urgenza alla parte ricorrente.

Sassari, 8.8.2017

Il giudice

dott. Maria Angioni